MODIFICHE ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1

Art. 5

Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963

All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La legge regionale di cui al secondo comma puo' essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»;

b) il quinto comma e' abrogato.

Versione in vigore dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Estremi	Legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-costituzionale-31-gennaio-1963-n-1/art-5-modifiche-all-articolo-12-della-legge-costituzionale-n-1-del-1963

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it